

**Condizioni Generali di Licenza Streaming e Downloading**  
**per le utilizzazioni on line delle opere musicali amministrare da SIAE**

**AVVERTENZA**

**QUESTA PROPOSTA CONTRATTUALE E' VALIDA PER TUTTO IL PERIODO IN CUI ESSA RIMANE  
PUBBLICATA NEL SITO DI SIAE E DEVE ESSERE ACCETTATA AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA**

**N.B. La licenza diviene efficace solo a seguito dell'effettuazione del primo pagamento dovuto da parte del contraente**

**Art. 1 Definizioni**

Ai fini di questa Licenza valgono le seguenti definizioni:

- a) Per “**Abbonamento**” o “**Subscription model**” si intendono i modelli di business che prevedono il pagamento da parte degli Utenti finali di un canone (anche sotto forma di carte a scalare prepagate, quote associative, contributi di qualsiasi genere o simili) per usufruire in tutto o in parte del Servizio.
- b) Per “**Applicazione**” o “**App**” si intende un programma o serie di programmi in fase di esecuzione su un PC con lo scopo e il risultato di rendere possibili una o più funzionalità, servizi o strumenti selezionabili su richiesta dall'Utente tramite interfaccia utente per l'accesso o altra forma di fruizione di contenuti.
- c) Per “**Apparecchio di riproduzione**” (“**Storage Device**”) si intende qualsiasi apparecchiatura o dispositivo equivalente, attualmente esistente o inventato in futuro, su cui possono essere riprodotti, in via temporanea o permanente, file contenenti opere amministrative.
- d) Per “**Archivio dei programmi**” o “**Archivio**” si intende l'insieme delle fissazioni dei contenuti della programmazione di flusso del Licenziatario, già oggetto di webcasting nella webradio oggetto di questa Licenza, conservato sotto la responsabilità e il controllo del Licenziatario, per mettere a disposizione del pubblico detti contenuti successivamente all'iniziale webcasting.
- e) Per “**Bundle**” o “**Servizi Bundle**” si intende la messa a disposizione degli Utenti, a fronte del pagamento di una somma settimanale, mensile o comunque periodica, in aggiunta o in abbinamento alle Opere Musicali o Audiovisive, di prodotti o servizi di natura diversa, quali traffico dati, SMS, ecc..
- f) Per “**Content Provider**” o “**Digital Service Provider**” si intende l'ultimo soggetto (persona fisica o giuridica) nella catena di trasmissione all'Utente finale, effettivamente responsabile della scelta dei contenuti e della loro messa a disposizione del pubblico sotto il proprio marchio. Allo scopo di fugare ogni possibile dubbio, resta inteso che da parte o presso o con la collaborazione di questo soggetto, possono essere forniti e sottoposti a controllo tutti i dati necessari per l'applicazione di questa Licenza e relativi in particolare all'identificazione delle opere, al numero delle utilizzazioni e alle eventuali entrate generate dal servizio. Resta altresì inteso che un semplice trasporto di dati (mère conduite) e/o la sola fornitura dei mezzi tecnici necessari per consentire o effettuare una comunicazione telematica (ad esempio, servizi di hosting o di realizzazione e manutenzione del Sito o del Servizio) non costituisce di per sé attività tale da attribuire la qualifica di Content Provider.
- g) Per “**Deep Link**” si intende il link contenente un collegamento diretto ai nodi interni del sistema ipertestuale di un altro sito, senza accesso alla pagina di presentazione iniziale del sito medesimo (homepage). Si intende altresì il link che, non presentando elementi univoci di riconoscibilità del sito “linkato”, faccia apparire le pagine di quest'ultimo come appartenenti al sito “linkante”. E' considerata equivalente a Deep Link qualsiasi forma di collegamento ipertestuale che incorpora materiali di provenienza esterna, quali ad esempio embedding, framing, pop-up e finestre ad apertura automatica nel sito linkante.
- h) Per “**Digital Delivery**” si intende l'invio, da parte di Autori, Editori, Artisti e Produttori Fonografici, di file contenenti opere musicali a titolo promozionale gratuito soltanto ai seguenti Destinatari:
- emittenti radiofoniche, ai fini della programmazione delle opere musicali;
  - emittenti web radio, ai fini della programmazione delle opere musicali;
  - DJ, ai fini della programmazione delle opere musicali nel corso delle esecuzioni nei locali pubblici;
  - giornalisti, a cui viene consentito lo scaricamento delle opere musicali per ottenere una recensione sui mezzi di informazione con divieto di usi ulteriori diversi da quello personale;
  - bloggers, a cui viene consentito lo scaricamento delle opere musicali per ottenere una recensione sui loro blog;
  - agenzie pubblicitarie, per l'attività di promozione dell'utilizzo dei brani musicali.

L'invio può avvenire attraverso e-mail oppure attraverso apposita area riservata del sito Internet del Licenziatario, con identificazione dell'utente mediante password, e avviene a titolo gratuito ai soli fini dell'ascolto da parte dell'ufficio programmazione delle emittenti radiofoniche e della successiva diffusione radiofonica da parte dell'emittente. Questo tipo di utilizzazione non è riferibile alla Licenza DeeJay Online.

i) Per “**Download**” o “**Downloading**” si intende una tecnica che consente all'Utente di trasferire un'opera, a pagamento o gratuitamente, in via permanente, con o senza la possibilità di ascolto o visione nel corso del download, sull'hard disk di un Personal Computer o su un altro apparecchio di riproduzione in grado di ricevere le trasmissioni Internet, e il successivo ascolto o la visione da tali fonti.

l) Per “**Equo Compenso ex art. 46-bis L.D.A.**” o “**Equo Compenso**” si intende il compenso irrinunciabile dovuto agli autori dei contributi di soggetto, sceneggiatura e regia di Opere Audiovisive da coloro che esercitano i diritti di sfruttamento economico per ciascuna distinta utilizzazione diversa dallo sfruttamento nelle sale Audiovisive, ivi compreso il compenso per le opere espresse originariamente in lingua straniera dovuto agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento dei dialoghi espressi originariamente in lingua straniera

m) Per “**Introiti Lordi Annui**” o “**Introiti Lordi**” si intendono, al netto dell'IVA, le seguenti entrate del Licenziatario per l'accesso e l'uso del Servizio:

- i) i corrispettivi, al netto dell'IVA, pagati dall'Utente finale per l'accesso o la fruizione del Servizio o del Sito, al lordo di qualsiasi deduzione o quota per revenue sharing eventualmente dovuta a soggetti terzi per attività connesse al Servizio (quali ad esempio l'attività di billing o di pagamento con carta di credito, ecc.);
- ii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario, direttamente od indirettamente attraverso altra persona fisica o giuridica, per la presenza di pubblicità di qualsiasi genere all'interno del Servizio o del Sito;
- iii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario a fronte di un contratto di sponsorizzazione per la cui esecuzione e gli utilizzi all'interno del Servizio o del Sito opere appartenenti al Repertorio di SIAE;
- iv) i compensi versati da terzi al Licenziatario per ottenere la disponibilità del Servizio ai fini della sua offerta al pubblico in bundling con i loro prodotti o servizi, incrementati di una percentuale fissata di comune intesa tra SIAE e il Licenziatario;
- v) il corrente valore di mercato dei beni e/o servizi ricevuti dal Licenziatario in cambio della fornitura di spazi pubblicitari all'interno del Servizio o del Sito (contratti di bartering, scambio merci o simili);
- vi) i compensi di qualsiasi genere versati da terzi al Licenziatario per consentire a determinate categorie di Utenti finali di accedere gratuitamente al Servizio o al Sito;
- vii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario per autorizzare il collegamento di siti di terzi al Sito o al Servizio o per la fornitura ai siti di terzi di programmi realizzati dal Licenziatario stesso e nel cui ambito siano utilizzate opere appartenenti al Repertorio di SIAE;
- viii) ogni altro compenso derivante da, o collegato alle Opere Musicali e Audiovisive presenti nel Servizio o nel Sito, non rientrante nelle precedenti tipologie, anche sotto forma di *revenue sharing* o condivisione di ricavi con soggetti terzi fornitori di servizi (quali servizi di televoto, messaggistica a pagamento, numeri telefonici tariffati, servizi interattivi).
- n) Per "**Legge sul Diritto d'Autore**" si intende la Legge 22 aprile 1941 n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") ed ogni sua successiva modificazione e integrazione (di seguito indicata come "**L.D.A.**").
- o) Per "**Licenziatario**" si intende il titolare di questa Licenza, nella sua qualità di Content Provider o di responsabile del Sito o del Servizio.
- p) Per "**Link**" si intende ogni collegamento ipertestuale effettuato tra il Sito e i siti di terzi in grado di consentire agli Utenti di avere accesso a *file* contenenti opere amministrare. Non si considerano compresi in questa nozione di "link" i collegamenti generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale.
- q) Per "**Musica a richiesta**" e "**Video on-demand**" (**VOD**) si intendono i servizi interattivi di offerta di opere amministrati in forma audio o video, effettuati in modalità download o in modalità streaming
- r) Per "**Opere Audiovisive**" si intendono le opere di cui agli articoli 46-50 L.D.A., quali film di sala (a soggetto, a carattere documentario o di animazione); film di montaggio destinati alla sala; cortometraggi a soggetto; film per la TV, miniserie televisive; opere televisive seriali (serie, serial, soap opera, telenovela, sitcom, ecc.) di finzione o di animazione; documentari cinematografici e televisivi di qualsiasi genere, originali o a base di archivio, realizzate come opera unitaria o facente parte di una raccolta tematica o concepiti come opera seriale in più puntate (es. *docusoap*), e i come pure i frammenti di dette opere.
- s) Per "**Pagina vista**" ("**Page view**") si intende la richiesta di apertura di una singola Pagina Web effettuata da un Utente del Sito o del Servizio.
- t) Per "**Pagina Web**" si intende un insieme di file collegati di testi, suoni, immagini fisse e immagini in movimento, organizzati nella forma di menù multimediale, trasferiti in sequenza dal Sito Web e visualizzati dall'Utente mediante browser, tastiere, IVR o altre tecnologie di ricerca.
- u) Per "**Pagine viste al mese**" ("**PAVM**") si intende il numero medio di Pagine Web del Sito visitate dagli Utenti o di accessi al Servizio nel corso di un mese.
- v) Per "**Palinsesto**" si intende l'insieme, predisposto dal Licenziatario, di una serie di contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, e comunicati al pubblico come flusso continuo.
- w) Per "**Podcasting**" o "**Podcast**" si intende un sistema che consente la fruizione asincrona e off-line per esclusivo uso personale di contenuti audio o video in formato digitale, scaricati automaticamente a titolo gratuito o a pagamento dal Sito o Servizio del Licenziatario e salvati nella memoria di un apparecchio di riproduzione. Ai fini di questa Licenza, per essere qualificati come podcast, tali contenuti devono essere tratti da programmazioni di flusso, da qualsiasi piattaforma provenienti (come broadcasting e webcasting), e non deve essere consentita l'estrazione di singole Opere Musicali o frammenti di Opere Audiovisive ai fini del loro download. I podcast non possono avere durata superiore ai 60 minuti primi; non devono contenere al loro interno Opere Musicali in numero superiore a 15 per ciascun file, o per una durata superiore al 75% della durata dell'intero file. Inoltre la successione delle Opere Musicali contenute nel file e riprodotte per intero deve essere interrotta da contenuti parlati e/o da commenti.

y) Per **“Preascolto”** (**“Prelistening”**) o **“Preview”** si intende la possibilità consentita all’Utente di ascoltare o visionare su sua richiesta un frammento di un’Opera Musicale o Audiovisiva della durata massima di 45 secondi, senza possibilità di effettuare il download di tale frammento.

z) Per **“Prezzo finale al pubblico”** si intende l’importo effettivamente pagato dall’Utente quale corrispettivo per il download o lo streaming di un’Opera Musicale o Audiovisiva appartenente al Repertorio amministrato da SIAE.

aa) Per **“Pubblicità”** si intende qualsiasi forma di messaggio e/o comunicazione commerciale, incorporata o associata con il Servizio o Sito, sotto forma di banner, spot, promozioni, ecc. relativa a servizi, prodotti e marchi commerciali per i quali il Licenziatario ottiene un qualsiasi tipo di corrispettivo, diretto o indiretto.

bb) Per **“Responsabilità editoriale”**, si intende l’esercizio di un controllo effettivo sulla selezione dei contenuti e sulla loro organizzazione in un Palinsesto, nel caso della programmazione di flusso o lineare e si estende all’Archivio dei Programmi, i cui contenuti costituiscono l’Archivio.

cc) Per **“Servizio di flusso”** o **“Servizio lineare”**, si intende ai fini della presente Licenza, l’offerta di accesso ad un Palinsesto, senza la possibilità di accedere ai singoli contenuti a richiesta.

dd) Per **“Servizio”** si intende la messa a disposizione di Opere Musicali e Audiovisive appartenenti al Repertorio amministrato da SIAE, tale da consentire all’Utente l’ascolto, la visione e/o la riproduzione nei termini previsti da questa Licenza in qualsiasi formato, attraverso qualsiasi modalità e dispositivo, quali PC, tablet, application, connected TV, portale WAP, etc.

ee) Per **“Servizi Ibridi”** si intende la messa a disposizione degli Utenti, in aggiunta alle Opere Musicali o Audiovisive amministrato da SIAE, di contenuti di altro genere (quali oroscopi, java games, wallpaper, news, ecc.).

ff) Per **“Simulcasting”** si intende la ridiffusione simultanea on line, attraverso la rete Internet o reti telematiche dello stesso tipo, senza modifiche o integrazioni, dei programmi di soggetti esercenti l’attività di emittenti radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite effettuata dalle stesse emittenti.

gg) Per **“Sito Web”** o **“Sito”** si intende il sito sul World Wide Web registrato con un nome di dominio, raggiungibile attraverso il protocollo http e accessibile attraverso un indirizzo IP ed un URL (Uniform Resource Locator), completo di *file* collegati, pagine e link e la sua versione destinata alla ricezione attraverso apparecchi mobili ovvero attraverso l’applicazione che abilita all’accesso al Sito; lo stesso termine va riferito all’insieme di servizi, documenti e Pagine Web residenti sullo stesso server e interconnessi da collegamenti dinamici, la cui responsabilità editoriale è attribuita ad un unico soggetto (singolo o collettivo), che crea, produce, assembla e organizza i programmi ed i relativi contenuti, nonché a qualsiasi banca dati residente su, o accessibile da, piattaforme tecnologiche idonee ad attuare la messa a disposizione di opere amministrato attraverso la rete Internet o reti telematiche dello stesso tipo.

hh) Per **“Social Network”** si intende un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali, attraverso siti Internet e tecnologie che abilitano gli utenti all’interazione ed alla condivisione di contenuti testuali, immagini, video e audio.

ii) Per **“Streaming”** si intende una tecnica che consente agli Utenti di ascoltare o visionare in tempo reale e solo in via temporanea, a pagamento o gratuitamente, un’opera direttamente dal Sito Web o dal Servizio e senza che il Licenziatario consenta né la riproduzione dei *file* sull’hard disk di un Personal Computer o su un altro apparecchio di riproduzione, né il successivo ascolto o visione da tali fonti. Il Download temporaneo (**“Tethered download”** o **“rented download”**) è equiparabile allo Streaming.

ll) Per **“Utenti”** si intendono coloro che accedono al Servizio o al Sito, con o senza pagamento di un corrispettivo.

mm) Per **“Webcasting”** si intende la diffusione di servizi originali, nonché la ridiffusione on line non in simultanea dei programmi di soggetti esercenti l’attività di emittenti radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite, senza che il Licenziatario consenta la riproduzione dei file su alcun apparecchio di riproduzione.

nn) Per **“Web Radio”** si intende il Sito o la sezione di portale o di Sito che mette a disposizione dell’Utente in modalità streaming, le opere musicali ai soli fini di una programmazione predefinita, senza possibilità per l’Utente stesso di richiedere l’ascolto di una determinata opera o di una successione di opere a sua scelta e senza possibilità di interagire in alcun modo con le programmazioni offerte. Qualora i contenuti e l’eventuale parte grafica della Web Radio siano accessibili in modo simultaneo ed inalterato attraverso apparecchi mobili ovvero attraverso un’applicazione che abilita all’ascolto della Web Radio, tali ulteriori utilizzazioni si intendono comprese in questa definizione.

oo) Per **“Video on demand”** o **“VOD”** si intende ai fini della presente Licenza l’accesso a richiesta, attraverso il Sito o il Servizio, in modalità streaming o download a singoli contenuti, per la visione nel momento scelto dall’Utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo di contenuti selezionati dal Licenziatario, fatte salve le esclusioni di servizi comprendenti opere cinematografiche e assimilate e servizi “Audiovideo in store” destinati a pubblici esercizi quali alberghi, negozi, stazioni ferroviarie e scali aeroportuali, ecc

pp) Per “**Web Tv**” si intende, ai fini della presente Licenza, il Sito o la sezione di portale o di Sito che offre all’Utente l’accesso, in modalità streaming gratuito, a programmazione cosiddetta “di flusso” ovvero con Palinsesto formato da contenuti non individualmente accessibili, costituiti da video musicali o filmati di vario genere.

### **Art. 2** **Oggetto della Licenza**

2.1 Oggetto della Licenza è l’utilizzazione on line delle opere amministrate da SIAE sulla rete Internet e sulle altre reti telematiche dello stesso tipo. La Licenza riguarda anche le applicazioni multimediali idonee ad integrare audio e video e i servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall’Utente (“on-demand”).

2.2 Sono altresì considerate oggetto della Licenza le trasmissioni su filo o senza filo, o realizzate attraverso una combinazione dei due mezzi, attuate anche mediante sistemi basati sulla convergenza tra Internet ed altri mezzi di telecomunicazione.

2.3 E’ espressamente esclusa dall’oggetto di questa Licenza l’utilizzazione delle Opere Musicali o Audiovisive sotto forma di suonerie, ringback tones, fulltrack download, dediche, messaggi nei servizi di telefonia mobile, per cui si dovrà ottenere apposita licenza.

### **Art. 3** **Repertorio di SIAE**

3.1 Fanno parte del repertorio di SIAE oggetto di questa Licenza le opere musicali e i frammenti di tali opere affidate alla sua amministrazione durante il periodo di validità della Licenza dai suoi associati e mandanti e ricomprese nel repertorio della Sezione Musica.

3.2 Nel repertorio di SIAE rientrano anche le opere create o pubblicate durante il periodo di validità di questa Licenza e le opere degli autori per le quali SIAE, a seguito di contratti di rappresentanza sottoscritti con società d’autori straniere o di accordi raggiunti con altri aventi diritto, ha ricevuto il mandato di provvedere all’amministrazione dei diritti oggetto di questa Licenza. L’elenco delle società d’autori straniere che alla data della sottoscrizione di questa Licenza hanno concluso contratti di rappresentanza con SIAE è consultabile nel sito di SIAE all’indirizzo <https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/siae-alleestero>. A fini di mera consultazione, secondo termini e condizioni ivi previsti, è altresì disponibile nel sito stesso la ricerca di opere musicali presenti nell’archivio di SIAE.

3.3 Salvo quanto previsto al successivo art. 4 (Riserva degli aventi diritto), SIAE conferma di essere nella condizione di rilasciare questa Licenza e di ricevere i relativi pagamenti per conto dei suoi associati e mandanti. Qualora il Licenziatario informi SIAE di aver ricevuto da un terzo una contestazione sull’utilizzo di opere oggetto della Licenza, SIAE si adopererà per assistere il Licenziatario nella soluzione del caso.

### **Art. 4** **Riserve degli aventi diritto**

4.1 Qualora SIAE riceva, in base alla sua normativa interna, una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori suoi associati e mandanti, potrà inibire, temporaneamente o a tempo indeterminato, l’uso di alcune o di tutte le loro opere in relazione al particolare utilizzo previsto da questa Licenza. La comunicazione di tale inibizione è inserita nell’apposita pagina del sito di SIAE che il Licenziatario si impegna a consultare.

4.2 Gli aventi diritto associati che, alla data del rilascio di questa Licenza, si sono riservati i diritti per le utilizzazioni su reti telematiche sono contenuti nell’elenco aggiornato e messo a disposizione del Licenziatario sul sito Web di SIAE <https://www.siae.it/it/utilizzatori-term/esclusioni-dal-repertorio-e-riserva-di-collocamento>.

4.3 Il Licenziatario è tenuto a rimuovere le opere escluse o inibite ai sensi dei due commi precedenti e a non utilizzarle per la produzione del Palinsesto.

### **Art. 5** **Territori**

La Licenza è rilasciata da SIAE per le utilizzazioni in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

### **Art. 6** **Diritti concessi**

6.1 Con questa Licenza, in base ai poteri di amministrazione che le sono stati conferiti dai suoi associati e mandanti, SIAE autorizza in via non esclusiva il Licenziatario, alle condizioni e con i limiti di seguito specificati, a:

- a) registrare, direttamente o avvalendosi dell’attività di terzi, le opere appartenenti al Repertorio Musicale amministrato da SIAE;

- b) riprodurre, tramite caricamento dei relativi file all'interno di una banca dati digitale, gestita dal Licenziatario o da terzi, le registrazioni e le riproduzioni delle opere di cui sopra (c.d. uploading) ad uso esclusivo della loro inclusione in uno dei servizi oggetto di questa Licenza;
- c) mettere tali opere a disposizione del pubblico, per il solo uso privato e personale, a partire dal Servizio oggetto della Licenza, in maniera che ciascun Utente possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (diritto di comunicazione al pubblico);
- d) consentire agli Utenti di effettuare la riproduzione temporanea o permanente delle opere, per il solo uso privato e personale (c.d. Download).
- e) ridiffondere in forma simultanea ed inalterata i programmi emessi in qualità di emittente via etere, via cavo o via satellite (cd. Simulcasting), ove non compreso nella licenza per l'emissione di programmi.

6.2 Sulla base dei diritti concessi con questa Licenza è escluso che gli Utenti possano effettuare la riproduzione delle opere su supporti, apparecchiature o dispositivi di qualsiasi tipo per un uso diverso da quello esclusivamente privato e personale.

6.3 La Licenza concessa al Licenziatario da SIAE in nessun modo pregiudica l'applicazione delle disposizioni legali e regolamentari in vigore relative al compenso per copia privata (artt. 71–sexies e segg.).

#### **Art. 7** **Divieto di sub-licenza**

7.1 In assenza di preventivi accordi formalizzati per iscritto con SIAE, è espressamente vietato per il Licenziatario trasferire o cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, uno qualsiasi dei diritti acquisiti o delle obbligazioni assunte con questa Licenza. Qualora il Licenziatario non rispetti tale divieto il contratto di Licenza si intenderà risolto, previa comunicazione di SIAE espressa nei termini di legge.

7.2 Il Licenziatario potrà avvalersi della collaborazione di terzi per lo svolgimento del servizio, a condizione di mantenere il pieno controllo di tutte le fasi del servizio reso agli Utenti.

7.3 Il Licenziatario è tenuto a fornire per iscritto a SIAE l'elenco dei siti Web dei terzi, suoi partner e/o cointitolatori, che distribuiscono con il suo accordo il servizio nei territori oggetto della Licenza. SIAE si riserva il diritto di rilasciare un'apposita, separata licenza ai siti Web che distribuiscono o offrono, gratuitamente o a pagamento, in tutto o in parte, il servizio del Licenziatario, anche nel caso in cui esso sia assemblato o incluso all'interno di una serie di servizi.

#### **Art. 8** **Diritti esclusi**

8.1 Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.D.A.. Gli adattamenti tecnici delle opere o di parti di esse, se ed in quanto resi necessari da particolari esigenze di ordine tecnico connesse alla natura ed alla tipologia delle utilizzazioni on line, dovranno essere effettuati nel rispetto dei diritti di cui sopra.

8.2 E' escluso dal campo di applicazione di questa Licenza, e resta nella piena disponibilità dei suoi titolari ed espressamente riservato, il diritto di elaborazione di cui all'art.18 della L.D.A.. Non sono quindi consentiti da questa Licenza gli adattamenti, le traduzioni e qualsiasi modifica delle Opere Musicali, compresa quella delle sole parole, che non siano stati espressamente autorizzati dai titolari dei diritti.

#### **Art. 9** **Limiti della Licenza**

9.1 Qualsiasi diritto o modalità di utilizzo delle opere amministrate da SIAE diversi da quelli previsti dall'art. 6 di questa Licenza sono espressamente esclusi. In particolare restano escluse da questa Licenza e sono soggette ad apposita, distinta autorizzazione preventiva di SIAE, le seguenti attività:

- a) l'utilizzazione delle opere nei servizi di telefonia mobile sotto forma di suonerie, fulltrack, ringback tones, dediche, messaggi, ecc.;
- b) la pubblica esecuzione delle opere nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa quella effettuata a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico;
- c) la diffusione delle opere a mezzo delle emissioni radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite;
- d) la produzione, la messa in commercio o la distribuzione di supporti audio e video.

9.2 Questa Licenza non consente l'ulteriore comunicazione al pubblico e/o distribuzione delle opere a terzi, in qualsiasi forma e modo, da parte degli Utenti.

9.3 Il Licenziatario si impegna a chiarire negli spazi visivi del Sito o del Servizio, e comunque con modalità adeguate, in modo facilmente accessibile al pubblico, che i download sono destinati al solo uso privato e personale e che è vietato qualsiasi diverso atto di utilizzazione delle opere (reimmissione in rete, comunicazione al pubblico, pubblica esecuzione, riproduzione in copie, prestito, noleggio, condivisione con terzi).

9.4 Non sono compresi tra i diritti oggetto di questa Licenza, in quanto non amministrati da SIAE, i diritti spettanti:

- a) agli autori e agli editori Musicali per l'abbinamento o l'associazione permanente tra Opere Musicali e immagini fisse o in movimento (c.d. diritto di sincronizzazione);
- b) agli autori e agli editori musicali per la riproduzione grafica, la visualizzazione sul display del PC, il download e la stampa dei testi letterari e delle note (spartiti o partiture) delle Opere Musicali oggetto di questa Licenza, nonché per lo scorrimento, in contemporanea alla trasmissione video, dei testi letterari (come ad esempio nel Karaoke);
- c) ai produttori di Opere Audiovisive per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro opere (art. 46 L.D.A.).

9.5 Per tali diritti il Licenziatario è tenuto ad ottenere preventivamente l'autorizzazione dei rispettivi titolari. Resta inteso che, qualora SIAE acquisisca dai titolari il mandato di amministrazione, in forma esclusiva o non esclusiva, dei diritti di cui sopra, ne darà comunicazione al Licenziatario, con l'indicazione delle relative modalità e condizioni di esercizio, compreso l'eventuale obbligo di preventiva approvazione degli aventi diritto.

9.6 Non sono compresi nell'oggetto di questa Licenza, in quanto non affidati alla tutela di SIAE, i diritti connessi all'esercizio del diritto di autore, ed in particolare quelli specificamente indicati qui di seguito e spettanti:

- a) ai produttori di fonogrammi per l'utilizzazione del disco e di altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni e di voci (articoli da 72 a 73 *bis* L.D.A.) e con riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle loro registrazioni e/o fissazioni con qualsiasi procedimento effettuate;
- b) agli artisti interpreti o esecutori per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco o su altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli 73 e 73 *bis* e da 80 a 85 *bis* L.D.A.);
- c) alle imprese di diffusione radiofonica o televisiva per l'utilizzazione delle loro emissioni (art. 79 L.D.A.);
- d) ai produttori di Opere Cinematografiche o Audiovisive per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro realizzazioni (art. 78 *ter* L.D.A.).

9.7 Il Licenziatario assume la piena e totale responsabilità in merito all'utilizzazione delle opere amministrate anche sotto il profilo del rispetto dei diritti connessi e degli altri diritti eventualmente spettanti ai legittimi titolari.

9.8 Questa Licenza non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti in questione, poste in essere dal Licenziatario medesimo o dai suoi danti causa.

9.9 Questa Licenza non si applica alla messa a disposizione di Opere Audiovisive ai sensi dell'art. 46-*bis* L.D.A.

#### **Art. 10      Menzioni e informazioni obbligatorie**

10.1 Il Licenziatario si impegna a riportare nella home page del Sito o all'interno del Servizio e/o far riportare in modo visibile dai distributori del suo servizio il logo di SIAE nella forma da essa approvata ovvero, quando ciò non sia tecnicamente possibile, la menzione "**Licenza SIAE n. ....**" con il numero d'ordine di questa Licenza.

10.2 La mancata segnalazione degli estremi della Licenza SIAE comporta il pagamento da parte del Licenziatario di una penale di Euro 500,00 per ogni trimestre di inosservanza dell'obbligo.

#### **Art. 11      Misure tecnologiche di protezione e informazioni sul regime dei diritti (DRM)**

11.1 Il Licenziatario potrà convertire il formato dei file contenenti le Opere Musicali o Audiovisive e potrà utilizzare misure tecnologiche di protezione allo scopo di impedire o limitare l'uso non autorizzato delle opere o delle registrazioni.

11.2 Il Licenziatario si impegna a non interferire, eliminare o modificare le misure tecnologiche di protezione e qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti eventualmente apposta alle opere o alle registrazioni dai titolari dei relativi diritti.

#### **Art. 12      Link tra il Sito del Licenziatario e i siti di terzi**

12.1 La Licenza è concessa esclusivamente per il Sito del Licenziatario.

12.2 Qualora il Sito del Licenziatario offra in webcasting programmi trasmessi da terzi o metta a disposizione degli Utenti opere residenti su siti di terzi come se facessero parte del Sito o del contenuto editoriale del Sito, anche ma non esclusivamente come nel caso del Deep Link, è sufficiente che siano comunicati a SIAE i programmi o i siti di origine delle opere, a condizione che detti programmi o siti di terzi abbiano ottenuto una separata licenza.

12.3 Sarà considerato tra gli Introiti Lordi qualsiasi ricavo o beneficio economico di qualsiasi tipo che il Licenziatario tragga da Link del Sito a siti di terzi, oppure dal webcasting oppure da ogni altro uso di opere utilizzate in origine da terzi.

12.4 In caso di Link del Sito a siti non muniti di separata licenza, il Licenziatario risponderà in solido con i titolari di tali siti degli obblighi relativi all'uso di opere del Repertorio di SIAE. Tale responsabilità solidale è esclusa solo a condizione che il Licenziatario non sia intervenuto nella selezione delle opere, non sia a conoscenza dell'illiceità del sito o del Servizio altrui, non abbia ottenuto dall'operazione alcun beneficio economico o commerciale diretto o indiretto e rimuova il Link entro 48 ore dalla richiesta scritta in tal senso da parte di SIAE.

12.5 Il Licenziatario riconosce espressamente che per l'uso di Opere Musicali o Audiovisive residenti nel suo Sito da parte di siti di terzi, mediante Link o in qualsiasi altro modo, quale ad esempio un player incorporato a mezzo di una qualsiasi forma di embedding, pop up, finestra di apertura automatica o simili, deve essere ottenuta dai terzi una distinta, specifica autorizzazione di SIAE per le Opere Musicali e deve essere corrisposto l'Equo Compenso, per le Opere Audiovisive. Analogamente, è necessaria separata licenza per il webcasting effettuato da terzi come pure per qualsiasi altro uso da parte di terzi di opere residenti nel Sito del Licenziatario. Il Licenziatario si impegna a indicare esplicitamente tale obbligo ai terzi.

12.6 In caso di Link al Sito effettuati da siti di terzi non muniti di separata licenza, il Licenziatario risponde in solido con i titolari di tali siti degli obblighi relativi all'ulteriore uso. Tale responsabilità solidale è esclusa se il Licenziatario abbia inserito nei suoi accordi con i terzi l'obbligo per tali siti di richiedere l'autorizzazione di SIAE o di altra società di autori ad essa collegata e blocchi o rimuova il Link al Sito entro 48 ore dalla richiesta scritta in tal senso da parte di SIAE.

12.7 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai link generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale e ai Link di mero reindirizzamento a siti di terzi (redirect). Il Licenziatario si impegna a rimuovere il link di reindirizzamento su richiesta scritta di SIAE, nei casi in cui il sito di terzi utilizzi senza preventiva autorizzazione opere amministrate da SIAE.

12.8 Salvo specifici accordi conclusi in tal senso con SIAE, qualora il Licenziatario operi anche in qualità di Access o Hosting Provider, questa Licenza non si estende alle utilizzazioni del Repertorio di SIAE nei siti dei soggetti destinatari dei suoi servizi di Accesso o di Hosting.

12.9 Allo scopo di fugare ogni possibile dubbio, resta inteso che, ove in una qualsiasi circostanza e in qualsiasi punto della rete Internet abbiano luogo, attraverso Link o altri mezzi tecnici, usi ulteriori delle opere che comportino una nuova forma di sfruttamento del Repertorio, SIAE avrà il diritto di rilasciare una distinta, specifica autorizzazione che copra tali usi e di esigere l'Equo Compenso per le Opere Audiovisive.

### **Art. 13 Utilizzazioni pubblicitarie**

Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.4 di questa Licenza, il Licenziatario è tenuto ad ottenere direttamente il preventivo espresso consenso degli aventi diritto, autori ed editori, per qualsiasi uso delle opere a fini pubblicitari, ed in particolare per il loro inserimento in spot pubblicitari o per l'abbinamento o l'associazione permanente tra Opere Musicali e immagini fisse o in movimento con contenuto pubblicitario o tra una determinata composizione e un determinato messaggio o campagna promozionale o pubblicitaria (c.d. diritto di sincronizzazione). Sono esclusi dall'obbligo del preventivo consenso i messaggi di utilità sociale. Senza la specifica autorizzazione degli aventi diritto, autori ed editori, non è pertanto consentita l'utilizzazione delle Opere Musicali o Audiovisive nel contesto di campagne pubblicitarie, effettuate anche su altri media, per la promozione del servizio.

### **Art.14 Utilizzazione di altri repertori tutelati da SIAE**

14.1 Il Licenziatario si impegna a richiedere a SIAE le autorizzazioni necessarie in tutti i casi in cui intenda utilizzare anche opere appartenenti al Repertorio delle altre Sezioni della Società (Lirica, DOR, OLAF). Le opere comprese nei repertori delle Sezioni Lirica, Dor e Olaf sono indicate nel Regolamento Generale di SIAE, pubblicato nel sito [www.siae.it](http://www.siae.it).

14.2 Il Licenziatario prende atto che, in base alla normativa SIAE, le utilizzazioni delle opere comprese nei repertori delle Sezioni Lirica, DOR e OLAF devono, in massima parte, essere espressamente consentite dall'autore o dai suoi aventi causa (eredi, cessionari ed editori). Il consenso o il diniego all'utilizzazione verrà comunicato dalla competente Sezione di SIAE (Lirica, DOR e OLAF) dietro richiesta scritta del Licenziatario.

### **Art. 15 Compensi**

15.1 Il Licenziatario corrisponderà come corrispettivo per l'utilizzazione delle opere appartenenti al Repertorio Musicale di SIAE i compensi come determinati nell'Allegato n.1, che costituisce parte integrante della Licenza.

15.2 Per i Servizi aventi periodicità annuale, se il rilascio della Licenza ha luogo nel corso del secondo semestre ovvero tra il 1° luglio e il 31 dicembre, il compenso è pari a metà dell'importo annuale.



15.3 Qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero trimestre precedente alla sottoscrizione o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati, nonché un compenso supplementare pari al 20% dell'importo così calcolato.

15.4 I compensi minimi trimestrali di cui all'Allegato n. 1, in vigore al 1° gennaio 2010, sono aggiornati automaticamente, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI riferito all'anno precedente, a far data dal 1° gennaio 2011. E' facoltà di SIAE procedere all'aggiornamento con cadenza pluriennale invece che annuale.

15.5 Fatto salvo quanto previsto all'art. 15.2, tutti i compensi potranno essere variati da SIAE e saranno comunicati per iscritto al Licenziatario con mezzo idoneo entro il 30 novembre di ciascun anno, nel qual caso le variazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

15.6 In caso di incremento nella misura dei compensi il Licenziatario potrà recedere dal contratto, con decorrenza dalla data del previsto aumento dei compensi inviando comunicazione a SIAE entro il 31 dicembre dello stesso anno. Qualora il Licenziatario non eserciti tale facoltà entro il termine di cui sopra le variazioni nella misura dei compensi saranno considerate da lui approvate e SIAE potrà effettuare la fatturazione degli importi dovuti dal Licenziatario in base alla nuova tariffa.

15.7 Resta inteso che, se a seguito di controlli effettuati da SIAE il Servizio o il Sito non risultino conformi a quanto dichiarato all'atto della richiesta, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle tariffe di SIAE effettivamente applicabili.

#### **Art. 16** **Cauzione per l'attività di downloading a pagamento**

16.1 All'atto della sottoscrizione di questa Licenza il Licenziatario è tenuto a costituire, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di licenza, un deposito cauzionale esente da IVA in misura pari all'ammontare dei compensi dovuti dal Licenziatario nel corso di un trimestre e, in ogni caso, non inferiore a Euro 1.000,00.

16.2 Alla chiusura di ciascun periodo di conto trimestrale SIAE ha la facoltà di richiedere la revisione dell'ammontare della cauzione versata, al fine di adeguarlo alla misura prevista dal comma precedente. Il Licenziatario è tenuto ad integrare l'ammontare della cauzione fino alla concorrenza della somma dovuta entro cinque giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso di SIAE, inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

16.3 La cauzione può essere costituita in valuta legale mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a SIAE presso UNICREDIT S.p.A. - Roma EUR - Piazza G. Marconi n. 24 - 00144 ROMA, utilizzando le coordinate indicate da SIAE o mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con D. Lgs. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R.449/1959 e successive modificazioni e/o integrazioni). Tale fideiussione deve essere prestata dall'Istituto bancario o assicurativo con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art.1944, 2° comma del Codice Civile ed alla facoltà di opporre eccezioni, prevedendo l'obbligo per il garante di versare l'importo della fideiussione a semplice richiesta, entro tre giorni liberi dalla data di ricezione della richiesta di SIAE e con spese a carico del Licenziatario.

16.4 La mancata prestazione della cauzione o la mancata sua integrazione richiesta da SIAE costituiscono condizione sospensiva di efficacia di questa Licenza e motivo di risoluzione del contratto.

16.5 Il deposito cauzionale deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e deve comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di SIAE, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale controversia in ordine all'adempimento del presente contratto. In caso di inadempimento da parte del Licenziatario, SIAE tratterrà, in tutto o in parte, il deposito cauzionale, fatti salvi ogni diritto e azione in caso di in capienza del deposito costituito e per il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 17** **Report**

17.1 Per i Servizi a periodicità trimestrale, il Licenziatario si obbliga a fornire trimestralmente a SIAE, entro il 20° giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare (20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre), i resoconti (Report) analitici delle transazioni effettuate. I Report debbono contenere obbligatoriamente i dati identificativi delle opere, comprendenti almeno i titoli, i compositori e gli autori (cognome e nome), gli artisti interpreti o esecutori delle Opere Musicali.

17.2 Detti report analitici dovranno inoltre contenere i seguenti dati:

- per le attività di **streaming gratuito**, i dati relativi al numero di ascolti effettuati tramite l'accesso al Sito o al Servizio nel periodo di competenza per ogni singola opera;

- per le attività di **streaming a pagamento**, i dati relativi al numero di ascolti effettuati tramite l'accesso al Sito o al Servizio nel periodo di competenza per ogni singola opera (numero delle transazioni e prezzo finale al pubblico, al netto dell'IVA);
- per le attività di **download gratuito**, i dati relativi al numero di download (scaricamenti) effettuati tramite l'accesso al Sito o al Servizio nel periodo di competenza per ogni singola opera;
- per le attività di **download a pagamento**, i dati relativi ai download (scaricamenti) effettuati tramite l'accesso al Sito o al Servizio nel periodo di competenza per ogni singola opera (numero delle transazioni e prezzo finale al pubblico, al netto dell'IVA);
- per l'attività di **download temporaneo** (es. tethered download), i dati relativi al numero di download (scaricamenti) effettuati dagli Utenti;
- per i servizi erogati attraverso **“Subscription model”** o **“in Abbonamento”**, i dati relativi agli ascolti e/o ai download effettuati tramite l'accesso al Sito o al Servizio nel periodo di competenza per ogni singola opera (numero delle transazioni e numero degli Abbonamenti, al netto dell'IVA).

17.3 Per i Servizi annuali il Licenziatario è tenuto a fornire a SIAE, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello effettivo delle utilizzazioni, il report con tali utilizzazioni contenente i dati relativi ai titoli, ai compositori e agli autori (cognome e nome) e agli artisti interpreti o esecutori delle Opere Musicali.

17.4 Il Licenziatario fornirà a SIAE, se disponibili, anche i dati sugli editori originali o sui produttori delle opere utilizzate e i numeri di codice (ISWC, ISAN o altro) attribuiti alle opere stesse da SIAE.

17.5 I report dovranno essere forniti utilizzando l'apposita area dei Servizi Online di SIAE (<https://online.siae.it>) utilizzando il formato indicato da SIAE nella stessa area. Ove le caratteristiche dei Servizi offerti dal Licenziatario lo richiedano, lo scambio delle informazioni in forma elettronica potrà avvenire secondo specifiche modalità definite di comune accordo tra SIAE e il Licenziatario stesso.

17.6 In caso di mancata consegna dei report di cui ai punti 17.1 e 17.3 precedenti, è dovuta una penale di € 500,00 per ogni periodo mancante.

17.7 In caso di dichiarazioni mendaci e/o inesatte e/o incomplete sui dati indicati nei report, in quanto influenti sui compensi da corrispondere per diritto d'autore, la responsabilità civile e penale sussiste in capo al Licenziatario.

#### **Art. 18** **Termini e modalità di pagamento dei compensi**

18.1 Tutti i compensi minimi trimestrali garantiti devono essere versati a SIAE anticipatamente mediante pagamenti trimestrali, da corrispondere entro 20 giorni dall'inizio del trimestre di competenza, ossia entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre di ciascun anno. Il trimestre iniziato è considerato per intero.

18.2 Il calcolo definitivo degli importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno sulla base degli Introiti Lordi Annuì relativi all'anno precedente, determinati a norma dell'art.1, che il Licenziatario è tenuto a comunicare contestualmente a SIAE con apposito modulo disponibile nell'area riservata del Licenziatario nel portale Servizi Online di SIAE. A richiesta di SIAE il Licenziatario fornirà copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA. Qualora non siano dovuti importi a titolo di conguaglio i compensi minimi vengono incamerati a titolo definitivo.

18.3 I compensi dovuti dalla data di inizio delle utilizzazioni, indicata al momento della richiesta di Licenza, devono essere corrisposti all'atto della sottoscrizione di questa Licenza.

18.4 Il pagamento dei compensi da calcolare in base ai report delle utilizzazioni deve essere effettuato trimestralmente dal Licenziatario entro 20 giorni dalla fine del trimestre di competenza, ossia entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio di ciascun anno. Per i Servizi in download, unitamente al report deve essere compilato il prospetto di liquidazione dei compensi redatto in base ad apposito modulo fornito da SIAE.

18.5 I pagamenti devono essere effettuati dal Licenziatario accedendo alla sua area riservata nel Portale Servizi Online di SIAE ed utilizzando gli strumenti di pagamento ivi presenti.

18.6 SIAE si riserva di comunicare al Licenziatario l'introduzione di modalità e strumenti di pagamento alternativi, anche informatici, ritenuti validi sotto il profilo della sicurezza, dell'efficacia e della semplicità d'uso.

#### **Art. 19** **Controlli di SIAE**

19.1 Fermo quanto previsto dalla L.D.A. per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il Licenziatario riconosce a SIAE la piena facoltà di verificare l'esattezza, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati forniti dal medesimo in adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e di controllare, con tutte le tecnologie e in tutti i modi idonei, tutti i dati e tutte le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell'oggetto di questa Licenza nonché di verificare ogni informazione utile a definire l'ammontare dei compensi dovuti a SIAE.

19.2 La facoltà di controllo di cui al presente articolo potrà essere esercitata da SIAE anche nei 24 mesi successivi alla scadenza o alla risoluzione del contratto di Licenza.

19.3 Le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate durante il normale orario di lavoro del Licenziatario e con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

19.4 Il Licenziatario è tenuto a consentire al personale di ruolo di SIAE, a professionisti e/o a società di revisione da essa incaricati, di effettuare l'attività di controllo di cui al presente articolo senza limitazioni o restrizioni di sorta, consentendo ai soggetti sopra elencati l'accesso, anche attraverso mezzi informatici (compresa l'installazione di appositi software di controllo) alle documentazioni contabili e fiscali, ivi compreso il partitario delle fatture rilasciate ai clienti e le fatture acquisti e vendite, oltreché ai dati relativi alle entrate ed alle transazioni avvenute per la fornitura delle Opere Musicali o Audiovisive su qualunque supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura e in qualsiasi luogo le suddette documentazioni si trovino, compreso presso i soggetti che forniscano o abbiano fornito servizi di hosting o altri servizi relativi al Sito o al Servizio.

19.5 Per lo svolgimento dei Controlli, SIAE potrà comunicare al Licenziatario che intende verificare la reportistica ed i relativi pagamenti mediante l'esame di campioni, in formato cartaceo e/o digitale, riferiti ai singoli tipi di utilizzo oggetto della Licenza. Il campione dovrà coprire un periodo di attività non inferiore al 10% dell'intero periodo oggetto dei Controlli e sarà rilevato su settimane non consecutive. Le date e l'ampiezza a cui commisurare il campione saranno concordate all'inizio dei Controlli. Il campione concordato sarà rappresentativo dell'attività del Licenziatario per il tipo o i tipi di utilizzazione a cui è riferito, in modo da poterne costituire il parametro ai fini delle risultanze dei Controlli stessi.

19.6 Qualora il Licenziatario disponga della gestione diretta del server contenente i dati relativi alle transazioni, dovranno essere rilasciate agli incaricati di SIAE, così come identificati al precedente art. 19.4 le specifiche (USER-id e password) utili all'accesso ai file interessati. Ulteriori modalità relative alla gestione dei file di lettura, appositamente predisposti dal Licenziatario, potranno essere concordate in sede applicativa. Nel caso in cui tale server non sia direttamente gestito dal Licenziatario, quest'ultimo si impegna espressamente per il fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., affinché il soggetto che gestisce il predetto server rilasci agli incaricati di SIAE, così come identificati al precedente art. 19.4, le specifiche (USER-id e password) utili all'accesso ai file interessati, nonché a fornire, la documentazione attestante il numero e la tipologia delle transazioni effettuate, sottostanti al rapporto tra il Licenziatario ed il terzo.

19.7 Il Licenziatario riconosce a SIAE il diritto di trarre estratti e di far copia, anche informatica, di tutti i dati ed i documenti, su qualsivoglia supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura essi si trovino, pertinenti alle utilizzazioni del Repertorio amministrato da SIAE.

19.8 Qualora all'esito del controllo SIAE rilevi la violazione da parte del Licenziatario di uno o più obblighi contemplati in questa Licenza, compresa la debenza da parte del Licenziatario di somme maggiori di quelle corrisposte, ne farà contestazione scritta al Licenziatario stesso, descrivendo la fattispecie e fornendo gli elementi in suo possesso. Il Licenziatario avrà il diritto e l'onere di far pervenire a SIAE, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione scritta, le proprie eventuali osservazioni e gli elementi a proprio carico. Decorso infruttuosamente il termine dinanzi menzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta di SIAE circa la mancata accettazione dei motivi illustrati dal Licenziatario, questi corrisponderà a SIAE, entro 5 giorni dall'emissione della fattura, l'importo del quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato riscontrato il mancato pagamento, fermo quanto disposto dall'art. 20 e con salvezza di ogni diritto e azione da parte di SIAE.

19.9 Qualora i mancati pagamenti imputabili al Licenziatario siano superiori al 10% degli importi da esso corrisposti per il periodo di conto preso in esame, le spese del controllo saranno poste interamente a carico del Licenziatario. La relativa fattura dovrà essere saldata entro 5 giorni dalla sua emissione.

19.10 SIAE e i terzi incaricati sono obbligati alla massima riservatezza circa i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso dei controlli. I dati e le informazioni raccolti durante i controlli saranno usati solo per verificare l'esattezza degli importi corrisposti dal Licenziatario e potranno essere portati a conoscenza, e solo per finalità connesse a questa Licenza, dei revisori dei conti di SIAE e di professionisti esterni anch'essi soggetti all'obbligo di riservatezza.

19.11 L'attività di controllo sarà effettuata da SIAE nel rispetto delle previsioni degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. Il Licenziatario informerà i propri Utenti che taluni dati personali potrebbero essere oggetto di verifica da parte di SIAE e assume a suo carico ogni onere relativo alle comunicazioni nei loro confronti ai sensi della citata normativa.

## **Art. 20 Penali**

20.1 In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dall'art. 18 di questa Licenza, SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento. Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore di SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Fatto salvo quanto previsto all'art. 17.6, qualora non sia stato possibile

emettere fattura o richiedere i pagamenti dovuti nel periodo di riferimento a causa della mancata presentazione dei report delle utilizzazioni di cui all'art.17, i termini per l'applicazione delle penali decorrono dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

20.2 Il Licenziatario sarà tenuto, altresì, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto di SIAE alla risoluzione del rapporto per colpa del Licenziatario ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del Repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti degli articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

20.3 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15.2, qualora la licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, saranno comunque dovute le penali applicabili per il ritardato pagamento ai sensi del presente articolo.

### **Art. 21** **Modifiche in corso di licenza**

21.1 La Licenza è suscettibile di modifiche ed aggiornamenti nei casi in cui:

- a) vengano adottate nuove disposizioni legislative risultanti anche parzialmente incompatibili o in contrasto con le normative vigenti alla data del rilascio della Licenza;
- b) SIAE concluda accordi con una o più associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle parti interessate, a cui il Licenziatario aderisca, che prevedano una diversa regolamentazione della materia;
- c) SIAE aderisca ad accordi internazionali tesi ad acquisire più specifiche garanzie a tutela dei propri associati e mandanti, nonché ad armonizzare le procedure di riscossione dei diritti d'autore e la correlata reportistica.

21.2 Non darà luogo a revisione e/o aggiornamento di questa Licenza l'eventuale modifica della compagine sociale del Licenziatario ovvero la cessione a società controllanti, partecipate o comunque collegate dell'azienda o del ramo d'azienda cui la presente Licenza inerisce, a condizione che di tali eventuali operazioni il Licenziatario dia avviso a SIAE entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di efficacia delle stesse. In tal caso SIAE avrà titolo per ottenere dall'acquirente l'azienda o il ramo d'azienda dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico delle obbligazioni nascenti da questa Licenza. A tale ultimo proposito il Licenziatario garantisce espressamente il fatto del terzo.

21.3 Fermo quanto previsto dall'art. 15.2, qualsiasi modifica a questa Licenza non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

### **Art. 22** **Inizio, cessazione o variazione di attività**

22.1 All'atto della richiesta della Licenza, il Licenziatario è tenuto a fornire a SIAE tutte le informazioni richieste e necessarie anche alla determinazione del compenso e del termine iniziale cui riferire i pagamenti, per ciascun Sito o Servizio offerto o Social Network al quale i Servizi siano estesi.

22.2 Il Licenziatario ha l'obbligo di comunicare a SIAE la cessione dell'URL, a cui la Licenza si riferisce, a soggetti diversi da quelli citati nel precedente art. 21.2. Detta comunicazione deve pervenire a SIAE entro 15 giorni dalla cessione. In mancanza di tale comunicazione, il Licenziatario rimane responsabile nei confronti di SIAE per tutte le obbligazioni derivanti dalla Licenza.

22.3 Il Licenziatario si impegna a comunicare a SIAE tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni l'inizio di un nuovo Sito o Servizio, con tutte le informazioni rilevanti per la determinazione dei compensi. In caso di omessa dichiarazione, ferma la responsabilità del Licenziatario anche agli effetti degli articoli 171 e ss. L.D.A. per l'utilizzo illecito del Repertorio di SIAE nel nuovo Sito o Servizio, in aggiunta al compenso dovuto si applica il compenso supplementare previsto dall'art. 15.2.

22.4 Il Licenziatario si impegna a comunicare a SIAE tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di responsabilità – a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta nel Sito o nei Servizi offerti al pubblico e tutte le altre informazioni rilevanti per la determinazione dei compensi ai sensi della presente Licenza. In caso di omessa comunicazione di variazione, per tutta la durata dell'omissione il Licenziatario è tenuto a pagare la tariffa più alta tra quella dovuta ai sensi della precedente dichiarazione di responsabilità e quella effettivamente applicabile a seguito della comunicazione o dell'accertamento della variazione. Sono altresì applicabili le penali previste dall'art. 20 della presente Licenza.

22.5 Qualora il Licenziatario decida di cessare il Servizio ne darà comunicazione a SIAE. In mancanza di tale comunicazione, il Licenziatario sarà tenuto alla corresponsione dei compensi previsti dalla Licenza.

22.6 Ove si avvalga di servizi di posta, le comunicazioni del Licenziatario saranno inviate al seguente indirizzo: SIAE - Viale della Letteratura, 30 - 00144 ROMA, all'attenzione dell'Ufficio Multimedialità.

**Art. 23** **Obblighi di informativa**

23.1 Il Licenziatario si impegna a comunicare a SIAE tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni – a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta riguardo alla titolarità del Servizio, alla ragione sociale, all'indirizzo, alla sede sociale e a tutte le altre informazioni rilevanti. In assenza della detta comunicazione, il Licenziatario è responsabile per ogni eventuale danno o pregiudizio che potrà derivare a SIAE dalla mancata comunicazione delle modifiche o variazioni di cui sopra.

23.2 Le comunicazioni del Licenziatario saranno inviate all'indirizzo indicato all'art. 22.6.

**Art. 24** **Risoluzione del contratto di Licenza**

24.1 Nel caso in cui il Licenziatario venga meno ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 4, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 sopra citati, SIAE ha la facoltà di risolvere il contratto di Licenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa notifica delle contestazioni, da effettuare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all'esperimento degli ulteriori rimedi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto di Licenza ha effetto dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla formale messa in mora inviata con le modalità sopra specificate, qualora entro tale termine il Licenziatario non si conformi a quanto richiesto.

24.2 SIAE ha altresì il diritto di recedere dal contratto di Licenza in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento del Licenziatario. In tal caso SIAE comunicherà al Licenziatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria decisione di recedere dal contratto di Licenza e la data dalla quale il recesso avrà effetto.

24.3 Nel caso di risoluzione o di recesso, il Licenziatario è tenuto a cessare immediatamente ogni utilizzo delle opere, che a partire dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione. Resta inteso che le somme versate a SIAE saranno definitivamente acquisite a titolo di indennizzo e le somme eventualmente dovute saranno immediatamente esigibili, con riserva di quanto dovuto per danni ed interessi.

**Art. 25** **Termini di validità**

25.1 La Licenza ha validità dalla data di pagamento dei compensi relativi al primo periodo di attività (trimestrale o annuale) e fino alla comunicazione di disdetta da parte del Licenziatario ovvero fino alla data eventualmente convenuta tra le parti. In questo caso, la cessazione della Licenza avrà effetto dal primo giorno successivo alla fine del periodo nel corso del quale la disdetta è stata effettuata. In nessun caso la disdetta potrà avere effetto retroattivo.

25.2 A seguito della disdetta effettuata ai sensi del comma precedente, il Licenziatario è tenuto a cessare immediatamente ogni utilizzo delle opere, che a partire dalla data di cessazione della Licenza sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione.

25.3 Questa Licenza sostituisce qualsiasi precedente intesa, comunicazione o garanzia che abbia avuto luogo tra le parti con riferimento alla materia che costituisce l'oggetto della Licenza.

25.4 I compensi previsti come corrispettivo per il rilascio della Licenza non avranno in alcun modo valore di precedente rispetto a qualsiasi altra forma di utilizzazione delle opere affidate all'amministrazione di SIAE.

25.5 Per ciascun periodo, trimestrale o annuale, successivo a quello iniziale saranno applicate le tariffe al momento vigenti.

**Art. 26** **Legge applicabile e Foro competente**

26.1 Questa Licenza è soggetta alla legge italiana.

26.2 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della Licenza sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali - GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679**

*Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito [www.siae.it](http://www.siae.it). In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d'accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - Art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all'indirizzo [SiaeUfficioDataProtection@siae.it](mailto:SiaeUfficioDataProtection@siae.it) e potrà rivolgersi all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).*

**ALLEGATO n. 1**

**COMPENSI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE  
(ART. 15 DELLA LICENZA)**

**Premessa**

Le tariffe di seguito indicate si applicano ai portali, ai siti ed ai servizi Web, ovvero alla parte o sezione dei medesimi, per i quali la diffusione, la presentazione, la promozione e l'offerta di file contenenti Opere Musicali sono parte sostanziale del servizio on-line, indipendentemente dalle modalità con cui l'offerta avviene, a titolo gratuito o a pagamento, in streaming o downloading. Le tariffe stesse si applicano anche nei casi in cui l'oggetto principale del sito, portale o servizio non sia direttamente connesso allo sfruttamento di Opere Musicali.

Qualora la Licenza per i Servizi elencati nel presente allegato non sia ottenibile mediante la procedura di rilascio online disponibile sul sito di SIAE, dovrà essere contattato l'Ufficio Multimedialità al seguente indirizzo email: [licenze.multimedia@siae.it](mailto:licenze.multimedia@siae.it).

I compensi minimi trimestrali ed i compensi minimi unitari qui riportati sono in vigore al 1° gennaio 2010.

**Criteri di determinazione dei compensi**

I compensi dovuti dal Licenziatario come corrispettivo per l'utilizzazione delle Opere amministrate da SIAE sono determinati in relazione alle modalità di utilizzazione e alle condizioni economiche di offerta al pubblico. Sulla base di tali parametri sono state individuate le categorie illustrate di seguito; condizioni specifiche saranno definite separatamente per forme e modalità di utilizzazione diverse da quelle individuate dal presente allegato.

Per i siti che presentino utilizzazioni appartenenti a più categorie tra quelle elencate nel presente allegato i compensi dovuti ed i minimi applicabili a ciascuna si cumulano, salvo eccezioni espressamente previste. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

**1. Streaming a richiesta gratuito e/o download gratuito di opere intere**

1.1 Il compenso è determinato nella misura del 12% degli Introiti Lordi Annuari individuati a norma dell'art.1 della Licenza. Gli Introiti Lordi Annuari così definiti dovranno essere comunicati dal Licenziatario a SIAE con il modulo Allegato n. 2 e potranno essere accertati da SIAE in base ai dati del bilancio consuntivo o della dichiarazione IVA, o ad altra idonea documentazione contabile. La tariffa è applicabile anche quando sia effettuato il solo streaming gratuito o il solo download gratuito.

1.2 Per entrambe le attività (streaming o downloading), effettuate singolarmente, è fatta salva in ogni caso l'applicazione di un minimo di compenso trimestrale determinato sulla base della tabella che segue. Tale compenso, da versare anticipatamente con cadenza trimestrale, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando l'aliquota nella tabella sotto indicata. Per il download gratuito è comunque dovuto un compenso minimo unitario di € 0,10 per ciascun download effettuato.

1.3 Nel caso in cui entrambe le attività (streaming e downloading) siano presenti nel Sito, il minimo di compenso trimestrale è considerato acconto sulla sola attività di streaming. Per il download gratuito, in aggiunta a tale compenso minimo trimestrale, è dovuto un compenso minimo unitario di € 0,10 per ciascun download effettuato.

<b><i>Streaming richiesta gratuito o Download gratuito di opere intere</i></b>		
<b>Categoria del portale o del Sito</b>	<b>Percentuale di compenso</b>	<b>Minimo di compenso trimestrale</b>
Portali o siti con un numero di PAVM superiore a 4 milioni	12%	€ 7.500,00
Portali o siti con un numero di PAVM compreso tra 2 e 4 milioni	12%	€ 4.500,00
Portali o siti con un numero di PAVM compreso tra 400.000 e 2 milioni	12%	€ 3.000,00
Portali o siti con un numero di PAVM non superiore a 400.000	12%	€ 900,00

1.4 In caso di trasmissione in diretta a titolo gratuito di concerti dal vivo o di altre manifestazioni dal vivo a contenuto prevalentemente musicale è dovuto un compenso aggiuntivo per ciascun evento, in relazione alla

sua durata e al numero di contatti rilevati per l'evento stesso, determinato sulla base della tabella che segue. Il Licenziatario è tenuto a dare a SIAE comunicazione preventiva dell'iniziativa e a corrispondere il compenso come sopra determinato entro 15 giorni dalla diffusione del concerto.

<b>Concerti</b>				
<b>Durata del concerto</b>	<b>Percentuale di compenso</b>	<b>Minimo di compenso per ciascun evento</b>		
		<b>Fino a 1.000 contatti</b>	<b>Da 1.000 a 10.000 contatti</b>	<b>Oltre 10.000 contatti</b>
<i>Fino ad un'ora</i>	12%	€ 100,00	€ 300,00	€ 600,00
<i>Oltre un'ora</i>	12%	€ 150,00	€ 500,00	€ 1.000,00

## **2 Streaming a richiesta gratuito di frammenti di opere inferiori a 45''**

Un compenso trimestrale di € 300,00 è dovuto per il preascolto o la preview, senza download, di frammenti di Opere Musicali o Audiovisive di durata inferiore ai 45 secondi. Se è presente solo tale modalità di utilizzazione gratuita, tale compenso si applica in luogo del compenso di cui al punto 1.1, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del Sito.

## **3 Download gratuito in Operazioni Speciali**

### **3.1 Download gratuito a fini di promozione di Opere Musicali**

3.1.1 Un compenso trimestrale di € 300,00 è dovuto nel caso in cui il Licenziatario consenta il download gratuito al fine di realizzare la promozione delle opere del Repertorio SIAE offerte nei servizi musicali presenti nel suo sito e coperti dalla presente licenza, a condizione che:

- la promozione non abbia una durata superiore ai 30 giorni;
- non siano offerte contemporaneamente in promozione più di 5 opere, salvo eventuali eccezioni debitamente autorizzate per iscritto da SIAE;
- il Licenziatario non paghi alcun compenso a titolo di diritti connessi per le registrazioni oggetto di tali promozioni.

Se è presente solo tale modalità di utilizzazione gratuita, questo compenso si applica in luogo del compenso di cui al punto 1.2 indipendentemente dalla categoria di appartenenza del Sito.

3.1.2 Qualora i limiti e le condizioni di cui sopra siano superati saranno dovuti i normali compensi previsti dai punti 1.1 e 1.2 per le attività di streaming a richiesta gratuito e di download gratuito.

### **3.2 Download gratuito a fini pubblicitari**

3.2.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 13 della Licenza, in caso di download gratuito a fini di pubblicità o di promozione di prodotti o servizi di terzi, in aggiunta ad altri servizi o attività inclusi nel presente allegato, è dovuto dal Licenziatario un compenso nella misura del 12% delle somme, al netto dell'IVA, da quest'ultimo percepite, per la realizzazione delle promozioni o delle campagne pubblicitarie per prodotti o servizi.

3.2.2 E' fatto salvo un minimo mensile non inferiore a € 100,00 per operazione, oltre che un minimo di compenso unitario di € 0,10 per ogni Opera Musicale scaricata nell'ambito dell'operazione pubblicitaria. Detti minimi di compenso si sommano e sono considerati come acconto sulle maggiori somme dovute ai sensi del punto 3.21 precedente. Il minimo di compenso così definito si applica anche qualora il download gratuito sia effettuato per la promozione o pubblicità di prodotti o servizi propri del Licenziatario, diversi dalle Opere Musicali (per le quali si applica il precedente 3.11).

3.2.3 Prima dell'avvio di ciascuna operazione promozionale o pubblicitaria per conto terzi o in proprio, il Licenziatario è tenuto a presentare una specifica dichiarazione di responsabilità contenente i dati relativi, secondo lo schema di cui all'allegato 3 bis.

### **3.3 Altre operazioni speciali**

Qualora l'operazione promozionale o pubblicitaria non consista nel semplice download di singoli file o presenti caratteristiche non assimilabili a quelle delle operazioni di cui ai punti precedenti, la tariffa è stabilita di volta in volta in base alle caratteristiche dell'operazione, al valore economico della medesima ed ai parametri quantitativi dell'utilizzazione.

## **4 Download a pagamento**

4.1 Il compenso per il download a pagamento di file musicali, audio e video, è determinato nella misura del 12% del prezzo pagato dall'Utente finale, al netto dell'IVA. A tal fine il Licenziatario deve fornire a SIAE i prezzi praticati e tutte le loro variazioni.



4.2 E' fatta salva l'applicazione di un minimo di compenso unitario di € 0,10 per ogni Opera Musicale prelevata.

4.3 Il minimo di compenso per il download di interi album è determinato nella misura di € 0,80 per ciascun album contenente fino a 15 Opere Musicali. Si intende per album il download di fissazioni predefinite di Opere Musicali presentate in un formato corrispondente al supporto fisico, ad esempio CD, pubblicato per la vendita sotto tale denominazione.

4.4 I compensi per il download a pagamento del presente punto 4 sono dovuti per tale forma di utilizzazione anche quando vengono corrisposti gli importi previsti dal punto 1.1

4.5 Nei casi in cui il download a pagamento non è abbinato ai servizi di cui al punto 2 (cosiddetto pre-ascolto o pre-view), è dovuto un compenso minimo garantito di 300 euro trimestrali da versare anticipatamente per ciascun trimestre. A presentazione del report trimestrali dei download a pagamento, qualora i compensi effettivamente dovuti superino l'importo di 300 euro trimestrali, il versamento verrà considerato un anticipo sui compensi da liquidare.

4.6 In via sperimentale, per il download a pagamento di Opere Musicali utilizzate quali sottofondo o commento in e-book, audio-book e analoghe pubblicazioni; è applicata l'aliquota del 2,30% sul prezzo pagato dall'Utente finale, al netto dell'IVA. E' comunque dovuto un compenso minimo di € 0,07 per ogni colonna sonora.

## **5. Servizi erogati in abbonamento (subscription model)**

### **5.1 Streaming**

5.1.1 Il compenso dovuto per lo Streaming a richiesta a pagamento di tutti i tipi di file, audio e video, di contenuto musicale è determinato nella misura del 12% degli Introiti Lordi Annuì del Servizio. Ai fini del calcolo dei compensi, il Licenziatario deve fornire a SIAE un rendiconto trimestrale in cui sono riportati gli Introiti Lordi del periodo nonché i prezzi praticati e tutte le loro variazioni. E' applicabile in tutti i casi un compenso minimo unitario di € 0,88 per abbonamento mensile. E' fatto salvo in ogni caso un compenso minimo di € 0,003 per stream.

5.1.2 Qualora il Servizio in Streaming a pagamento sia sottoposto a limitazioni e/o condizioni che restringono l'interattività, la percentuale del compenso potrà essere ridotta, ma non potrà in nessun caso essere inferiore al 10,5% degli Introiti Lordi Annuì.

5.1.3 E' comunque dovuto un compenso minimo garantito trimestrale da corrispondere anticipatamente con cadenza trimestrale, pari alla tariffa dello streaming gratuito di cui al punto 1.2 precedente, che costituisce acconto non rimborsabile sui compensi dovuti in base ai punti precedenti.

5.1.4 Il compenso dovuto per i Servizi Bundle è determinato nella misura del 12% degli Introiti Lordi Annuì del Servizio. Ai fini del calcolo dei compensi, il Licenziatario deve fornire a SIAE un rendiconto trimestrale in cui sono riportati gli Introiti Lordi del periodo nonché i prezzi praticati e tutte le loro variazioni. E' applicabile in tutti i casi un compenso minimo unitario di € 0,52 per abbonamento mensile.

### **5.2 Download temporaneo ("tethered download" o "rented download")**

Per il download temporaneo che consente la memorizzazione e l'ascolto di un numero indeterminato di Opere Musicali, per un periodo limitato in Abbonamento (Subscription model) il compenso è determinato applicando i punti 5.11 e 5.13 precedenti.

### **5.3 Download**

5.3.1 Il compenso per la riproduzione di tutti i file (audio e video) di contenuto musicale erogati in regime di Abbonamento (Subscription model) è determinato applicando, per ogni Abbonamento sottoscritto dall'Utente, i minimi e le aliquote indicati nella sottostante tabella.

<b>Download a pagamento - Abbonamento</b>			
<b>Quantità di opere erogate in Abbonamento mensile</b>	<b>Percentuale di compenso</b>	<b>Minimo di compenso per Abbonamento</b>	<b>Minimo di compenso mensile</b>
Fino a 5 opere	12%	€ 0,40	€ 300,00
Da 6 a 10 opere	12%	€ 0,72	€ 300,00
Da 11 a 15 opere	12%	€ 1,00	€ 300,00
da 16 a 40 opere	12%	€ 2,72	€ 300,00

La tariffa si applica integralmente, anche quando i download compresi nell'Abbonamento risultano alla scadenza solo parzialmente usufruiti.

5.3.2 E' dovuto un compenso minimo trimestrale di € 300,00 da corrispondere anticipatamente, che costituisce acconto non rimborsabile sui compensi dovuti in base al punto precedente.

5.3.3 Ai fini del calcolo dei compensi, il Licenziatario deve fornire a SIAE un rendiconto trimestrale in cui sono riportati gli Introiti Lordi del periodo nonché i prezzi praticati e tutte le loro variazioni.

5.3.4 Su richiesta di SIAE il Licenziatario si impegna a fornire un Abbonamento gratuito che sarà usato esclusivamente in funzione degli adempimenti previsti dalla presente Licenza.

## **6 Servizi ibridi**

6.1 Per Servizi ibridi in Abbonamento o in Subscription o simili sistemi di pagamento forfetario, è dovuto un compenso percentuale pari al 12% degli Introiti Lordi Annuì del Servizio. Il compenso minimo mensile per Abbonamento o Subscription è pari € 0,88. La percentuale di compenso potrà essere sottoposta ad una riduzione, da concordare in base ai contenuti non musicali effettivamente disponibili attraverso il Servizio, che non sarà in nessun caso superiore al 30%.

6.2 E' comunque dovuto un compenso minimo garantito trimestrale da corrispondere anticipatamente con cadenza trimestrale, pari alla tariffa dello streaming gratuito di cui al punto 1.2 precedente, che costituisce acconto non rimborsabile sui compensi dovuti in base ai punti precedenti.

6.3 Su richiesta di SIAE il Licenziatario si impegna a fornire un abbonamento gratuito che sarà usato esclusivamente in funzione degli adempimenti previsti dalla presente Licenza.

## **7 Web Radio monocalani non interattive**

7.1 Il compenso è determinato in percentuale sugli Introiti Lordi Annuì, individuati a norma dell'art. 1 della Licenza, nella misura indicata nella sottostante tabella D.

7.2 E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di un compenso minimo garantito determinato con i criteri di cui alle successive tabelle. Tale compenso, da versare anticipatamente rispetto al periodo di riferimento, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando le aliquote percentuali.

7.3 Per i Servizi nelle tabelle A, B e C il Licenziatario corrisponderà esclusivamente il compenso annuale forfetario ivi indicato.

7.4 I compensi applicabili alle Web Radio coperte dalla Licenza sono riportati nelle seguenti tabelle:

### **A) WEB RADIO PERSONALI**

Sono inserite in questa categoria tariffaria le Web Radio a carattere amatoriale presenti in Siti che appartengono a persone fisiche, privi di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta. In particolare, non è qualificabile come Web Radio personale un Sito web che abbia link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessorio rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali alla web radio stessa.

<b>Compenzi annuali per ciascun canale (IVA esclusa)</b>	
Personale	€ 400,00

### **B) WEB RADIO PER SITI DI ISTITUTI SCOLASTICI**

Sono inserite in questa categoria tariffaria anche le Web Radio di Istituti scolastici di ogni ordine e grado (comprese le Web Radio Universitarie) con la tariffa riportata nella tabella seguente:

<b>Compenzi annuali per ciascun canale (IVA esclusa)</b>	
Web radio per istituti scolastici di ogni ordine e grado	€ 400,00

**C) WEB RADIO PER SITI DI ISTITUZIONI O DI ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO**

Sono inserite in questa categoria tariffaria le Web Radio per siti di istituzioni pubbliche ed enti locali e le Web Radio appartenenti ad associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e ONLUS, caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e dall'essere espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.

**Compensi trimestrali per ciascun canale (IVA esclusa)**

Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Fino a 100.000 PAVM	Oltre 100.000 PAVM
Fino al 25%	€ 165,00	€ 250,00
Dal 25% al 75%	€ 215,00	€ 325,00
Oltre il 75%	€ 250,00	€ 375,00

**D) WEB RADIO COMMERCIALI / AZIENDALI**

Sono inserite in questa categoria tariffaria le Web Radio, da qualsiasi soggetto attivate, con le sole eccezioni di quanto previsto ai punti A, B e C precedenti. Rientrano in questa fascia tariffaria, pur in assenza di introiti diretti, anche le Web Radio Aziendali che promuovono beni o servizi relativi alla attività commerciale o professionale dell'Azienda.

N.B. I servizi destinati a pubblici esercizi quali supermercati, gallerie commerciali, alberghi, negozi, istituti bancari, stazioni ferroviarie e scali aeroportuali, fiere ecc. non sono coperti dalla presente Licenza.

**WEB RADIO CON INTROITI LORDI ANNUI OLTRE € 3.000**
**E  
WEB RADIO AZIENDALI**
**Aliquote di compenso sugli Introiti Lordi Annui e compensi minimi trimestrali garantiti (IVA esclusa)**

Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Aliquota di compenso	Fino a 100.000 PAVM	Oltre 100.000 PAVM
Fino al 25%	2%	€ 325,00	€ 485,00
Dal 25% al 75%	5%	€ 425,00	€ 635,00
Oltre il 75%	7%	€ 500,00	€ 750,00

**WEB RADIO CON INTROITI LORDI ANNUI FINO A € 3.000 E FINO A 100.000 PAVM**
**Compensi trimestrali per ciascun canale (IVA esclusa)**

Introiti Lordi Annui inferiori a 3.000 Euro	€ 215,00
---	----------

**7.4 Estensione Archivio** (tariffa è applicata in via sperimentale). Qualora costituisca un Archivio dei suoi programmi per metterli a disposizione degli Utenti a titolo gratuito, il Licenziatario corrisponderà un compenso minimo aggiuntivo pari al 30%, oltre ai compensi determinati ai sensi del presente articolo. Ciascun contenuto messo a disposizione non potrà avere una durata superiore ai 60 minuti primi; non dovrà contenere al suo interno opere musicali in numero superiore a 15, o per una durata superiore al 75% della durata dell'intero contenuto. Inoltre la successione delle opere musicali deve essere interrotta da contenuti parlati e/o da commenti.

**7.5 Estensione Podcasting** (tariffa applicata in via sperimentale). Qualora intenda offrire a titolo gratuito gli stessi o parte degli stessi contenuti presenti nella Web Radio in modalità Podcasting, il Licenziatario corrisponderà un compenso minimo aggiuntivo pari al 30%; fino ad un massimo di 10.000 download a settimana, oltre ai compensi determinati ai sensi del presente articolo. I Podcast non possono avere durata superiore ai 60 minuti primi; non devono contenere al loro interno opere musicali in numero superiore a 15 per ciascun file, o per una durata superiore al 75% della durata dell'intero file. Inoltre la successione delle opere musicali contenute nel file e riprodotte per intero deve essere interrotta da contenuti parlati e/o da commenti.

### **8 Web Radio multicanali non interattive**

8.1 Per i bouquet di radio che, attraverso l'accesso al Sito, danno all'Utente la possibilità di scelta di un canale audio con programmazione predefinita, in modalità Webcasting radiofonico (flusso continuo), le aliquote di compenso sono quelle previste dal precedente art. 7.

8.2 Per le Web Radio erogate gratuitamente sono fatti salvi i compensi minimi trimestrale riportati nella seguente tabella:

<b>Web Radio multicanali gratuite</b>	
<b>Numero canali</b>	<b>Minimo trimestrale (IVA esclusa)</b>
2-3	€ 720,00
4-5	€ 1.440,00
6-7-8	€ 2.160,00
9-10	€ 2.880,00
11-20	€ 4.800,00

8.3 Il minimo di compenso per le Web Radio multicanali che offrano agli Utenti oltre 20 canali dovrà essere determinato sulla base delle caratteristiche dell'offerta.

8.4 Per le Web Radio erogate a pagamento sono fatti salvi i compensi minimi trimestrali riportati di seguito:

<b>Web Radio multicanali a pagamento</b>	
<b>PAVM</b>	<b>Minimo trimestrale (IVA esclusa)</b>
Fino a 100.000	€ 1.000,00
Oltre 100.000	€ 1.500,00

### **9 Web Radio interattive**

Per le Web Radio che offrono a ciascun Utente la possibilità di personalizzare la programmazione a sua scelta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costruendo una playlist personalizzata oppure scegliendo composizioni appartenenti ad artisti, generi e/o periodi musicali predeterminati) l'aliquota del compenso è stabilita nella misura del 12% degli Introiti Lordi Anni del Sito o Servizio, individuati a norma dell'art. 1 della Licenza, con un minimo trimestrale di € 1.500,00 per ogni canale audio.

**10 Web TV/VOD monocalnali**

10.1 Il compenso è determinato in percentuale sugli Introiti Lordi Annuì, individuati a norma dell'art. 1 della Licenza, nella misura indicata nelle sottostanti tabelle D ed E.

10.2 E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di un compenso minimo garantito determinato con i criteri di cui alle successive tabelle. Tale compenso, da versare anticipatamente rispetto al periodo di riferimento, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando le aliquote percentuali.

10.3 Per i Servizi nelle tabelle A, B e C il Licenziatario corrisponderà esclusivamente il compenso annuale forfetario ivi indicato.

10.4 I compensi applicabili alle Web TV/VOD coperte dalla Licenza sono riportati nelle seguenti tabelle:

**A) WEB TV/VOD PERSONALI**

Sono inserite in questa categoria tariffaria le Web TV/VOD a carattere amatoriale, prive di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta, che appartengono a persone fisiche. In particolare, non è qualificabile come Web TV/VOD personale la Web TV/VOD che abbia link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessoria rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali alla Web TV/VOD stessa.

<b>Compenzi annuali (IVA esclusa)</b>	
<b>Tipologia delle Web TV/VOD</b>	<b>VOD e flusso continuo</b>
Personale	€ 600,00

**B) WEB/VOD COMMERCIALE con meno di 100.000 PAVM e Introiti Lordi Annuì fino a € 5.000,00**

In via sperimentale, sono inserite in questa categoria tariffaria le Web TV/VOD a carattere amatoriale o divulgativo, con Introiti Lordi Annuì fino a € 5.000,00.

<b>Compenzi annuali (IVA esclusa)</b>	
<b>Tipologia delle Web TV/VOD</b>	<b>VOD e flusso continuo</b>
A carattere amatoriale o divulgativo	€ 600,00

**C) WEB TV/VOD COMMERCIALI con meno di 100.000 PAVM e Introiti Lordi Annuì fino a € 30.000,00 e di ISTITUZIONI**

Sono inserite in questa categoria tariffaria anche le Web TV/VOD che sono emanazioni di associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e ONLUS, caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e dall'essere espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a) del Dlgs. 460/1997.

<b>Tipologia delle Web TV/VOD e incidenza dei contenuti con presenza di Opere Musicali rispetto al totale dei contenuti messi a disposizione sul Sito</b>	<b>Minimo trimestrale (IVA esclusa) VOD + flusso continuo</b>
<b>Web TV/VOD informative e culturali:</b> Web TV/VOD che utilizzano colonne sonore e musica di commento o musica di sottofondo di notiziari per non oltre il 50% del totale, e non prevedono altre forme di utilizzazione del Repertorio di SIAE.	€ 250,00
<b>Web TV/VOD generaliste;</b> Web TV/VOD che comprendono programmi musicali, colonne sonore e video musicali per non oltre il 40% del totale.	€ 450,00

**D) WEB TV/VOD COMMERCIALI con meno di 100.000 PAVM  
e Introiti Lordi Annuari superiori a € 30.000,00**

Anche in assenza di introiti diretti, una Web TV/VOD aziendale rientra in questa fascia tariffaria.

**Aliquote di compenso sugli Introiti Lordi Annuari e compensi minimi trimestrali garantiti  
(IVA esclusa)**

Tipologia delle Web TV/VOD e incidenza dei contenuti musicali rispetto al totale dei contenuti messi a disposizione sul Sito rispetto al totale dei contenuti della Web TV/VOD	Aliquota di compenso	Minimo trim. solo VOD	Minimo trim. VOD + flusso continuo
<b>Web TV/VOD informative e culturali:</b> Web TV/VOD che utilizzano colonne sonore e musica di commento o musica di sottofondo di notiziari per non oltre il 50% del totale, e non prevedono altre forme di utilizzazione del Repertorio di SIAE.	1,30 %	€ 250,00	€ 360,00
<b>Web TV/VOD tematiche:</b> Web TV/VOD che utilizzano essenzialmente colonne sonore e musica di commento per oltre il 50% del totale e altre opere musicali in modo del tutto marginale e occasionale.	2,30 %	€ 450,00	€ 720,00
<b>Web TV/VOD generaliste:</b> Web TV/VOD che comprendono programmi musicali, colonne sonore e video musicali per non oltre il 40% del totale.	3,60 %	€ 700,00	€ 1.080,00

**E) WEB TV COMMERCIALI con più di 100.000 PAVM**

Sono inserite in questa categoria tariffaria le Web TV di flusso con più di 100.000 PAVM.

Le tariffe seguenti si applicano sia alla programmazione di tipo televisivo appositamente realizzata dalla Web Tv, sia alla ridiffusione simultanea on line di programmi originariamente diffusi via etere, via filo, via cavo o via satellite.

**Aliquote di compenso sugli Introiti Lordi Annuari e minimi trimestrali (IVA esclusa)**

Tipologia delle Web Tv e incidenza dei contenuti con presenza di Opere Musicali rispetto al totale dei contenuti messi a disposizione sul Sito	Aliquota di compenso	Minimo trimestrale
<b>Web TV informative e culturali:</b> Web TV che utilizzano colonne sonore e musica di commento o musica di sottofondo di notiziari per non oltre il 50% del totale, e non prevedono altre forme di utilizzazione del Repertorio di SIAE.	1,30%	€ 360,00
<b>Web TV informative e culturali:</b> Web TV che utilizzano colonne sonore e musica di commento o musica di sottofondo di notiziari per oltre il 50% del totale, e non prevedono altre forme di utilizzazione del Repertorio di SIAE.	2,30%	€ 720,00
<b>Web Tv generaliste,</b> che comprendono programmi musicali, colonne sonore e video musicali per non oltre il 70% del totale.	3,60%	€ 1.080,00
<b>Web Tv musicali,</b> che comprendono programmi musicali e video musicali, per oltre il 70% del totale.	9,50%	€ 2.160,00

**11 Web Tv o VOD – pagamento per evento**

11.1 Per Streaming e Download di contenuti video con presenza di Opere Musicali erogati con pagamento per evento/contenuto fruito, i compensi sono dovuti nelle misure indicate nella tabella che segue e sono calcolati sulla base del prezzo pagato dall'Utente finale, al netto dell'IVA:

<b>Aliquote di compenso sugli Introiti Lordi Annuì e minimi unitari</b>		
<b>Contenuti</b>	<b>Aliquota di compenso</b>	<b>Minimo</b>
Video Musicali, videoclip, concerti.	10,50%	€ 0,08 ad opera
Trasmissione in simultanea di programmi generalisti televisivi originariamente diffusi da terzi.	3,60%	

11.2 Se è presente solo la modalità di utilizzazione con pagamento per evento, è comunque dovuto un compenso minimo garantito trimestrale di € 300,00 da corrispondere anticipatamente con cadenza trimestrale, che costituisce acconto non rimborsabile sui compensi dovuti in base ai punti precedenti.

## **12 Video on-demand (VOD)**

12.1 Il compenso è determinato in percentuale sugli Introiti Lordi Annuì, individuati a norma dell'art. 1 della Licenza, nella misura indicata nella sottostante tabella B.

12.2 E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di un compenso minimo garantito determinato con i criteri di cui alle successive tabelle. Tale compenso, da versare anticipatamente rispetto al periodo di riferimento, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando le aliquote percentuali.

12.3 Per i Servizi nella tabella A, il Licenziatario corrisponderà esclusivamente il compenso annuale forfetario ivi indicato.

12.4 I compensi applicabili ai Servizi VOD coperti dalla Licenza sono riportati nelle seguenti tabelle:

### **A) VOD fino a 5 video e senza pubblicità di terzi**

Le condizioni economiche previste dalla presente tariffa non si applicano ai siti in cui è presente pubblicità di terzi, ad esempio sotto forma di banner o illustrazioni di prodotti o servizi per cui il titolare del sito possa ottenere ricavi diretti o indiretti. E' consentita esclusivamente la presentazione o promozione di prodotti, servizi o attività del titolare del sito:

<b>Compensi annuali (IVA esclusa)</b>		
<b>Categoria del portale o del Sito</b>	<b>PAVM</b>	<b>Compenso</b>
Siti personali, intesi come i siti intestati a persone fisiche, senza scopo di lucro, che non effettuano attività commerciale di qualsiasi genere attraverso il sito:	N/A	€ 50,00
Siti di Istituzioni o di organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti locali, istituzioni pubbliche che non effettuano attività commerciale di qualsiasi genere attraverso il sito.	N/A	€ 130,00
Siti di studi professionali, aziende commerciali, imprese industriali, intesi come i siti intestati a persone fisiche o giuridiche, creati per la presentazione, la promozione e l'offerta di servizi, prodotti e attività professionali o commerciali di qualsiasi genere.	Fino a 100.000	€ 300,00
	Superiore a 100.000	€ 1.250,00

### **B) VIDEO ON DEMAND (VOD) OLTRE 100.000 PAVM**

<b>Aliquote di compenso sugli Introiti Lordi Annuì e minimi trimestrali (IVA esclusa)</b>		
<b>Tipologia dei Servizi e contenuti offerti dal Sito e incidenza delle Opere Musicali rispetto ai contenuti</b>	<b>Aliquota di compenso</b>	<b>Compenso minimo trimestrale</b>
Servizi che comprendono video con musica di commento e di sottofondo senza carattere promozionale e che non prevedono alcuna altra forma di utilizzazione delle Opere Musicali. Fino a 30 video.	1,30%	€ 250,00
Servizi generalisti che comprendono video con commenti musicali e colonne sonore. Fino a 30 video.	3,60%	€ 450,00
Servizi di programmi musicali e video musicali. Fino a 20 video.	12%	€ 450,00

12.5 Qualora l'utilizzazione ecceda i limiti previsti dalla precedente tabella, ferma restando l'aliquota prevista per ciascuna tipologia di Servizi e contenuti, si applica il minimo di compenso previsto per lo "Streaming a richiesta gratuito di opere intere", indicato al punto 1 del presente Allegato; in tal caso, per i Siti che offrono solo Servizi video con musica di commento e Servizi generalisti – definiti ai punti 1) e 2) della tabella precedente – può essere applicato un abbattimento fino al 40% del minimo di compenso previsto al punto 1 del presente Allegato, in ragione del numero di video e del contenuto di opere musicali presenti.

### **13 Podcasting**

13.1 Il Licenziatario corrisponderà come corrispettivo per l'utilizzazione del Repertorio di SIAE i compensi determinati in percentuale sugli Introiti Lordi Annuì del Podcasting, individuati a norma dell'art. 1 della Licenza e nella misura indicata nelle sottostanti tabelle.

13.2 E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di un compenso minimo garantito determinato con i criteri di cui alle successive tabelle. Tale compenso, da versare anticipatamente rispetto al periodo di riferimento, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando le aliquote percentuali.

13.3 I compensi applicabili al Podcasting coperto da questa Licenza sono riportati nelle seguenti tabelle:

#### **A) PODCASTING DI TIPO COMMERCIALE**

Sono servizi di Podcasting, di tipo commerciale quelli, da qualsiasi soggetto attivati, che generano introiti attraverso il Sito o in altro modo, o che fanno comunque capo ad aziende o studi di professionisti o sono sponsorizzati o attivati da o per conto di soggetti che svolgono attività commerciali o prestazioni di servizi di qualsiasi genere.

<b>Aliquote di compenso sugli Introiti Lordi Annuì e compensi minimi trimestrali garantiti (IVA esclusa)</b>			
<b>Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione</b>	<b>Aliquota di compenso</b>	<b>Minimo di compenso trimestrale</b>	
		<b>Fino a 150.000 Podcast scaricati a trimestre</b>	<b>Oltre i 150.000 Podcast scaricati a trimestre</b>
Fino al 25%	2%	€ 300,00	€ 650,00
Dal 25% al 75%	5%	€ 400,00	€ 850,00

#### **B) PODCASTING DI ISTITUZIONI O DI ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO**

Sono inserite in questa categoria tariffaria i Podcasting di istituzioni pubbliche ed enti locali e i Podcasting di associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e ONLUS, senza scopo di lucro ed espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.

<b>Compenso minimi trimestrali (IVA esclusa)</b>	
<b>Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione</b>	<b>Compenso fino a 150.000 Podcast scaricati a trimestre</b>
Fino al 25%	€ 150,00
Dal 25% al 75%	€ 200,00

#### **C) PODCASTING DI TIPO AMATORIALE**

Sono Podcasting a carattere amatoriale quelli appartenenti a persone fisiche, privi di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta. In particolare, non è qualificabile come Podcasting personale un Servizio che contenga link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessorio rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali al Podcasting, con un numero di Podcast scaricati inferiore a 15.000.



**Compensi annuali (IVA esclusa)**

Incidenza della musica fino al 25%	€ 100,00
Incidenza della musica tra il 25% e il 75%	€ 300,00

**14. Autopromozione**

14.1 Il sito di autopromozione utilizza esclusivamente opere del repertorio (per autori e artisti interpreti) o del catalogo (per editori o produttori fonografici) del titolare del sito.

14.2 Ai fini della Licenza, sono considerate attività di autopromozione la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico in modalità streaming o downloading a titolo assolutamente gratuito di frammenti di durata non superiore a 90" di opere del repertorio del titolare del sito come specificato al precedente punto 1.

14.3 I compensi applicabili ai siti di Autopromozione coperti dalla Licenza sono riportati nelle seguenti tabelle:

**A) AUTORI ED EDITORI**

14.4 E' consentita anche la comunicazione in versione integrale delle opere, purché a titolo gratuito, in modalità streaming o downloading con due distinti scaglioni tariffari rispettivamente per i titolari autori, fino 20 opere intere o oltre 20 opere intere e, per i titolari editori, fino a 50 opere intere oppure oltre 50 opere intere. Per l'utilizzazione di tali opere il titolare del sito dichiara di aver ottenuto idonea liberatoria da parte di tutti gli altri titolari di diritti sulle opere, da presentare a SIAE su sua richiesta.

14.5 In deroga al punto 4 precedente, per lo streaming o il downloading gratuito di opere intere, riferibili al titolare del sito, in formato standard midi file e/o come basi strumentali audio, senza il solista o il canto principale non si applicano limiti al numero di brani.

14.6 I siti di autori, intesi come i siti intestati a persone fisiche, che non effettuano attività pubblicitaria o commerciale attraverso il sito ad eccezione dell'autopromozione delle composizioni create o eseguite dal titolare, sono assoggettati alla seguente tariffa annuale:

**Compensi annuali siti di AUTORI (IVA esclusa)**

Opere*	PAVM	Compenso
1 - 20	1-30.000	€ 50,00
1 - 20	oltre 30.000	€ 150,00
OLTRE 20	1-30.000	€ 120,00
OLTRE 20	oltre 30.000	€ 300,00

(\*) Opere intere (frammenti e midifile senza limiti di numero)

14.7 I siti di editori, intesi come i siti intestati a persone fisiche o giuridiche, che non effettuano attività pubblicitaria o commerciale attraverso il sito ad eccezione dell'autopromozione del proprio catalogo editoriale, sono assoggettati alla seguente tariffa annuale:

**Compensi annuali siti di EDITORI (IVA esclusa)**

Opere*	PAVM	Compenso
1 - 50	1-30.000	€ 150,00
1 - 50	oltre 30.000	€ 300,00
OLTRE 50	1-30.000	€ 600,00
OLTRE 50	oltre 30.000	€ 1.200,00

(\*) Opere intere (frammenti e midifile senza limiti di numero)

**B) ARTISTI E PRODUTTORI**

14.8 I siti di artisti o di produttori discografici, intesi come i siti intestati a persone fisiche o giuridiche, che non effettuano attività pubblicitaria o commerciale attraverso il sito ad eccezione dell'autopromozione delle opere

da loro eseguite, nel caso degli artisti, o del proprio catalogo nel caso dei produttori fonografici, sono assoggettati alla seguente tariffa annuale:

<b>Compensi annuali siti di ARTISTI INTERPRETI (IVA esclusa)</b>		
<b>Opere*</b>	<b>PAVM</b>	<b>Compenso</b>
1-20	1-30.000	€ 150,00
21-50	1-30.000	€ 300,00
1-50	30.001-100.000	€ 600,00
1-50	Oltre 100.000	€ 1.200,00
Oltre 50	1-30.000	€ 900,00
Oltre 50	30.001-100.000	€ 1.800,00
Oltre 50	Oltre 100.000	€ 3.600,00

(\*) Opere intere (frammenti e midifile senza limiti di numero)

<b>Compensi annuali siti di PRODUTTORI (IVA esclusa)</b>		
<b>Opere*</b>	<b>PAVM</b>	<b>Compenso</b>
1-50	1-30.000	€ 300,00
1-50	30.001-100.000	€ 600,00
1-50	Oltre 100.000	€ 1.200,00
Oltre 50	1-30.000	€ 900,00
Oltre 50	30.001-100.000	€ 1.800,00
Oltre 50	Oltre 100.000	€ 3.600,00

(\*) Opere intere (frammenti e midifile senza limiti di numero)

### **15 Digital Delivery Autori ed Editori**

15.1 Per ogni opera musicale inviata all'emittente, il Licenziatario corrisponderà a SIAE un compenso pari a € 0,08 + IVA.

15.2 Contestualmente alla sottoscrizione della presente Licenza è dovuto a titolo di minimo garantito un importo di € 100,00 + IVA.

15.3 L'importo netto IVA del minimo garantito costituisce l'acconto per il primo periodo di validità annuale della Licenza e sarà imputato ai pagamenti dei compensi dovuti dal Licenziatario, come stabilito nel comma seguente. Se non interamente fruito al termine del periodo annuale, l'importo sarà incamerato come compenso forfetario per l'attività svolta.

15.4 A fronte di tale pagamento sarà rilasciata la prevista attestazione con validità annuale da esibire alle emittenti destinatarie dei *file*.

15.5 Il pagamento dei compensi di cui al comma 1, calcolati sulla base dei report annuali, compilati e presentati alla scadenza del 31 gennaio dell'anno successivo alle utilizzazioni, deve essere effettuato, al netto di quanto già corrisposto in acconto a titolo di minimo garantito, contestualmente alla presentazione dei report stessi e dei relativi rendiconti.

### **16 Digital Delivery Artisti e Produttori**

16.1 Per ogni opera musicale inviata all'emittente, il Licenziatario corrisponderà a SIAE un compenso pari a € 0,12 + IVA.

16.2 Contestualmente alla sottoscrizione della presente Licenza è dovuto a titolo di minimo garantito un importo di € 200,00 + IVA.

16.3 L'importo netto IVA del minimo garantito costituisce l'acconto per il primo periodo di validità annuale della Licenza e sarà imputato ai pagamenti dei compensi dovuti dal Licenziatario, come stabilito nel comma seguente. Se non interamente fruito al termine del periodo annuale, l'importo sarà incamerato come compenso forfetario per l'attività svolta.

16.4 A fronte di tale pagamento sarà rilasciata la prevista attestazione con validità annuale da esibire alle emittenti destinatarie dei *file*.

16.5 Il pagamento dei compensi di cui al comma 1, calcolati sulla base dei report annuali, compilati e presentati alla scadenza del 31 gennaio dell'anno successivo alle utilizzazioni, deve essere effettuato, al netto di quanto già corrisposto in acconto a titolo di minimo garantito, contestualmente alla presentazione dei report stessi e dei relativi rendiconti.

**17 Musica di complemento o di sottofondo in siti web**

17.1 Per la messa a disposizione del pubblico gratuita di opere musicali - per il solo uso privato e personale e senza che sia effettuata alcuna richiesta attiva di accesso alle opere da parte dell'utente - a partire dal sito oggetto della Licenza, il Licenziatario corrisponderà come corrispettivo per l'utilizzazione del Repertorio di SIAE i compensi previsti dalle tabelle sottostanti:

**A) COMPENSI PER SITI PERSONALI**

Sono assoggettati alla seguente tariffa annuale i siti personali, intesi come i siti intestati a persone fisiche, senza scopo di lucro, che non effettuano attività commerciale di qualsiasi genere attraverso il sito:

1)	fino a 10 brani musicali	€ 50,00 + IVA
----	--------------------------	---------------

**B) COMPENSI PER SITI DI ISTITUZIONI O DI ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO**

Sono assoggettati alla seguente tariffa annuale i Siti di Istituzioni o di organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti locali, istituzioni pubbliche che non effettuano attività commerciale di qualsiasi genere attraverso il sito.

1)	fino a 10 brani musicali	€ 130,00 + IVA
2)	oltre 10 brani musicali	€ 1.300,00 + IVA

**C) COMPENSI PER SITI COMMERCIALI**

Sono assoggettati alla seguente tariffa annuale i siti di studi professionali, aziende commerciali, imprese industriali, intesi come i siti intestati a persone fisiche o giuridiche, creati per la presentazione, la promozione e l'offerta di servizi, prodotti e attività professionali o commerciali di qualsiasi genere.

1)	Fino a 100.000 PAVM	Fino a 10 brani musicali	€ 300,00 + IVA
2)		Oltre 10 brani musicali	€ 3.000,00 + IVA
3)	oltre 100.000 PAVM	Fino a 10 brani musicali	€ 1.250,00 + IVA
4)		Oltre 10 brani musicali	€ 4.750,00 + IVA

17.2 Le condizioni economiche previste dalla presente Licenza non si applicano ai siti in cui è presente pubblicità di terzi, ad esempio sotto forma di banner o illustrazioni di prodotti o servizi per cui il titolare del sito possa ottenere ricavi diretti o indiretti. E' consentita esclusivamente la presentazione o promozione di prodotti, servizi o attività del titolare del sito.

**18 Estensione della Licenza all'offerta degli stessi contenuti Streaming su Social Network (sperimentale)**

18.1 Qualora intenda offrire a titolo gratuito gli stessi o parte degli stessi contenuti presenti in Streaming nel Sito o Servizio oggetto della Licenza, attraverso un Social Network aperto al pubblico o accessibile agli Utenti anche mediante una qualsiasi forma di iscrizione o registrazione, il Licenziatario si impegna a dichiarare a

SIAE ciascun Social Network in cui sia presente. In tal caso, il relativo compenso aggiuntivo è quello previsto dal presente allegato per il Servizio che si intende estendere al Social Network.

18.2 A titolo sperimentale, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 1, a parità della modalità del servizio offerto, i minimi di compenso applicabili per ciascun Servizio esteso a Social Network sono abbattuti del 70%.

#### **19 Compensi per le utilizzazioni al di fuori del territorio italiano**

19.1 Nel caso in cui il Paese di utilizzazione sia diverso dall'Italia, i compensi saranno determinati sulla base della tariffa del Paese cui l'offerta è destinata, fissata dalla competente società di autori. Il Licenziatario informerà SIAE almeno due mesi prima della prevista estensione del servizio e non potrà attivare l'offerta prima della specifica autorizzazione di SIAE.

19.2 Il Licenziatario dovrà fornire a SIAE report separati su base territoriale per consentire il calcolo e il pagamento dei compensi dovuto.